		<b>ORIGINALE</b>
<u> </u>	Rep. 16/2014	
	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,	
	LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,	
	MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA	
	PREDOSA PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA	
	LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE	
	RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI (ART.7 CO.3 LR21/2012,	
	SUCC. MODIF., E LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010)	
	L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di	
	dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e	
***	Samoggia,	
	<u>TRA</u>	
	- Il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato dal Vice Sindaco	
	pro-tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna (BO) il	
	16.02.1970, (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel	
	presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale	_3
	rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzata in	
	forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni	
	assessorili", protocollo generale n. 17634 dell'11 giugno 2014 e in	AV.
	forza della delibera di Consiglio n. 104 del 18/12/2014;	$\langle \times \rangle$
·	- Il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro-	
	tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F.	
	Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non	STONE DEI COME
	in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di	
•	Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio	WALLE
		THO LHUM 3

	Comunale n. 84 del 18/12/2014, esecutiva;		
	Il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,		<u> </u>
	Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F. Ente		-
	01041300375 ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in		
	proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di		<u></u>
	Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio		
	Comunale n. 77 del 17/12/2014, esecutiva;		
_	Il Comune di Valsamoggia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,		
	Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente		
	03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in		
	proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di		
	Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio	_	
	Comunale n. 87 del 18/12/2014, esecutiva;		<del></del> -
	Il Comune di Zola Predosa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,		
	Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il	-	
	04.04.1965, (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel		
	presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale	-	
	rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della	-	
	deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2014, esecutiva;	-	
	L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,	05	
	rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio	THE DEI'C	OFFE
	di Reno (BO) il 15.01.1958, (C.F. Ente 91311930373), il quale		
	interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua	Sevo LAVINO	AHOS
	qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli del Reno		
	Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di		

	Consiglio n. 21 del 22/12/2014, esecutiva;	
	PREMESSO CHE:	
	L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai	
	sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento	
	istituzionale dell'Unione Samoggia, costituita a far data dal	
	23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del	
	23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del	
<u> </u>	Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta	3
	subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;	
	• L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito	
:	ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;	
	• L'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato	
	tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro	
	popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7,	
	come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprendono quella	
	relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi	3
	sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7	
	comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L:	
	78/2010) e del Coordinamento Pedagogico dei servizi rivolti alla	W:
	prima infanzia	
COMPLET	• Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle	
	funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi	
MO SANO	deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la	
	convenzione associativa;	
	• I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le	

ļ		
	proprie funzioni e competenze in materia sociale e socio-sanitaria	
	all'Unione di Comuni, che provvederà ad esercitarle in forma	
	associata, per conto degli stessi Comuni, mediante l'Ufficio Sociale	
	Associato in integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda	··
	USL;	
tut	tto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO I	
	OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1.	Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione	
dei	i Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia	
di	progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione	
del	lle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ.	
mo	odif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e del Coordinamento	
Pe	dagogico dei servizi rivolti alla prima infanzia	
	ARTICOLO 2	
	CONFERIMENTO DI FUNZIONI	
1.	_I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,	
	Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione dei Comuni Valli	
	del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di	. /
	progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed	30
	erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R.	WALLER
	21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010), e del	No.
	Coordinamento Pedagogico dei servizi rivolti alla prima infanzia con le	
	modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.	

· ·		
	2. L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il presente	
	conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto	
	espresso nel presente atto.	<b>X</b>
	ARTICOLO 3	
	INDIRIZZO E PROGRAMMMAZIONE	
	1. Il conferimento delle funzioni è finalizzato a garantire:	
	• l'unitarietà della programmazione, organizzazione e gestione degli	
- <del>-</del>	interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in	
	integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda USL;	
	l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;	
<del>.</del>	• l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli	-5
	interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi	
<b>-</b>	di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;	
	• l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti	
	operanti nell'ambito delle funzioni conferite;	
	• per quanto attiene al Coordinamento Pedagogico, il raccordo tra i	3
<del>-</del>	servizi per la prima infanzia del territorio, secondo principi di	
	coerenza e di continuità degli interventi sul piano educativo ed	
	istituzionale	1
	2. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli	
I Teo,	interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la	
	programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito	
REA > LAVINO	funzionale dei Comuni.	
	Rientrano pertanto nelle funzioni conferitę:	
	- Servizi sociali e socio-sanitari	

cor	mmittenza:	
	definizione dei bisogni del territorio e delle strategie atte al loro	
	soddisfacimento	
	individuazione dei livelli di servizi a qualità attesa	
	verifica della qualità dei servizi erogati sia sulla base della	
	percezione dell'utenza sia sulla base di riscontri e strumenti di	
	rilevazione oggettivi	
	monitoraggio e verifica degli impegni assunti dai soggetti erogatori	
	i in relazione a obiettivi e progetti condivisi	
	monitoraggio della economicità ed efficienza dei servizi erogati e	
	dell'andamento del budget di spesa e di entrata	
	adozione i regolamenti nelle materie conferite, sulla base degli	
	indirizzi espressi dai Comuni	
	funzioni preordinate all'accreditamento dei servizi socio-sanitari	
	• programmazione territoriale dei servizi e degli interventi e	
	pianificazione delle risorse	. <u> </u>
1	• coordinamento programmatorio per la realizzazione	
	dell'integrazione socio-sanitaria e fra le funzioni dell'Unione e	
	quelle dell'Azienda Usl;	E DE
	• programmazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, in	P
	raccordo con l'Azienda Usl	Eu :
	progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità	.WO L
	b) Funzioni gestionali e amministrative	

	• gostiona amministrativa della visco dell	
	gestione amministrativa delle risorse conferite dai Comuni e da altri  Enti	/
	convenzioni, contratti e atti amministrativi	
	funzioni amministrative inerenti l'accreditamento dei servizi socio-	
	sanitari	
	ARTICOLO 4	
	MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI	
	Con decorrenza dal 01/01/2015 l'Unione assume tutte le funzioni e le	
	competenze, precedentemente in capo ai Comuni, connesse ai servizi conferiti	
	I competenti organi dell'Unione possono adottare, dal momento di	
	sottoscrizione della presente convenzione, tutti gli atti propedeutici ad	\$
_	assicurare la continuità dei servizi e dell'esercizio delle funzioni, subentrando	
: 	nei rapporti che i Comuni hanno in essere con i soggetti terzi inerenti le	
	funzioni conferite.	
] ;	Sono fatti salvi, fino alla costituzione dell'Azienda Speciale dell'Unione, il	
	proseguimento dei rapporti contrattuali fra ASC Insieme e i singoli Comuni e	3
	i trasferimento all'Azienda, da parte degli stessi, del contributo a copertura	
	delle spese derivanti dall'erogazione dei servizi.	
	ARTICOLO 5	THE
Co	GESTIONE – AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE	
	1. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si avvarrà per la	
THE SECOND SECON	produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda Speciale	
MT >	dell'Unione. Resta valida nel corso del 2015, fino alla trasformazione in	
	Azienda Speciale dell'Unione, la gestione dei servizi attraverso l'Azienda	
	Speciale di tipo Consortile "Insieme", costituita dai Comuni conferenti.	

		j. 
	Alla forma pubblica di gestione sono delegate le attività di produzione ed	
	erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla	
	legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e	
	distrettuale, nei limiti delle risorse stanziate, nelle aree di intervento di	
	seguito elencate a titolo non esaustivo:	
	servizi rivolti ai disabili	
	servizi rivolti agli adulti	
	servizi rivolti a minori e famiglie	1
	servizi rivolti agli anziani	
	pronto intervento sociale	
	servizio sociale territoriale, comprendente il Servizio sociale	<del>.</del>
	professionale e gli Sportelli sociali	
	sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del	
	centro per le famiglie e la mediazione familiare ed interventi per la	:
	promozione sociale, programmati in ambito distrettuale;	-
	realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi	
	sociali, programmati in ambito distrettuale;	
	progettazione e sperimentazione di nuovi servizi	h
	sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale	
	• sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e	DE DEI
	delle prestazioni	STONE DELC
	• la produzione di report ed analisi di riscontro sulla qualità dei servizi,	
<u> </u>	sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficienza della gestione	PENO LM
	formazione, aggiornamento e addestramento del personale	
	ricerca sociale e rendicontazione sociale	

	• interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-	
	sanitaria.	
	progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità	Ay .
	I rapporti fra l'Unione e Azienda Speciale dell'Unione saranno regolati da un	
	contratto unico di servizio, sulla base del budget annuale e pluriennale	
	stanziato e trasferito da ciascun Comune all'Unione.	1://
	ARTICOLO 6	
	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3
!	Sono trasferite all tunione le funzioni relative al Coordinamento	
	Pedagogico, che garantisce il proprio intervento per azioni complessive di	<del></del>
	messa in rete dei servizi per la prima infanzia, al fine di realizzare:	3
	• la pianificazione generale delle attività educative e formative, in	
	funzione della realizzazione e qualificazione di un sistema integrato	
	dei servizi per la prima infanzia;	
	• il sostegno all'attività di programmazione pedagogica, didattica,	3
	organizzativa e valutativa dei servizi per monitorare, verificare,	
	sostenere e valutare il lavoro educativo degli operatori;	
	l'osservazione delle situazioni educative coniugate alla consulenza	
	ai genitori;	The
DELC	• la consulenza tecnica al lavoro di gestione, organizzazione e	
	programmazione dei servizi, sia alle singole Amministrazioni	
<b>5</b>	Comunali	
O LAM JAN	sia alle singole Amministrazioni Comunali, partecipando anche agli	
	incontri degli organismi di gestione (assemblee dei genitori,	
	comitati di gestione) e tecnico multi professionali per il rilascio	

ART: 7

**FUNZIONI DEI COMUNI** 

I Comuni :	
concorrono alla rilevazione dei bisogni, sia espressi che percepiti, e	
all□findividuazione delle risposte in termini di servizi e interventi	
avvalendosi delle analisi e degli approfondimenti delle tematiche socio	
sanitarie, dei pareri e degli indirizzi relativi a questioni attinenti alle	
funzioni del comitato di distretto elaborate dal forum socio sanitario	
composto dagli Assessori comunali competenti per materia e dal	
Direttore del distretto socio sanitario.	
esprimono indirizzi in merito alla priorità di azione e ai livelli attesi di	5
prestazioni e qualità dei servizi, alla destinazione delle risorse,	
all'adozione di regolamenti a valenza distrettuale;	-3
- sulla base delle proposte dell'Unione, approvano la destinazione delle	
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle	
funzioni conferite;	
- approvano, secondo le competenze dei rispettivi Organi, la disciplina	
generale dei sistemi tariffari e le tariffe unificate per i servizi conferiti;	
ARTICOLO 8	
COORDINAMENTO	
1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci anche mediante il	
Forum degli Assessori comunali competenti per materia.	
2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito	
dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati), ai	
sensi dello Statuto dell'Unione.	
3. In ordine alla presente convenzione, La Conferenza di direzione dei	
Segretari/Direttori sovrintende a:	
	- concorrono alla rilevazione dei bisogni, sia espressi che percepiti, e all⊡findividuazione delle risposte in termini di servizi e interventi avvalendosi delle analisi e degli approfondimenti delle tematiche socio sanitarie, dei pareri e degli indirizzi relativi a questioni attinenti alle funzioni del comitato di distretto elaborate dal forum socio sanitario composto dagli Assessori comunali competenti per materia e dal Direttore del distretto socio sanitario.  - esprimono indirizzi in merito alla priorità di azione e ai livelli attesi di prestazioni e qualità dei servizi, alla destinazione delle risorse, all'adozione di regolamenti a valenza distrettuale;  - sulla base delle proposte dell'Unione, approvano la destinazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;  - approvano, secondo le competenze dei rispettivi Organi, la disciplina generale dei sistemi tariffari e le tariffe unificate per i servizi conferiti;  ARTICOLO 8  COORDINAMENTO  1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci anche mediante il Forum degli Assessori comunali competenti per materia.  2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati), ai sensi dello Statuto dell'Unione.  3. In ordine alla presente convenzione, La Conferenza di direzione dei

Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente	
convenzione;	
Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio in relazione agli Enti di	
appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte,	
avanzate nell'ambito del collegio, idonee a risolvere eventuali	
problemi od a migliorarne l'attività;	
Supporto all'Ufficio sociale dell'Unione mediante la consegna di dati,	
materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed	
eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;	
• Verifica proposte e pareri degli organi dell'Unione in merito a	
questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio.	
È previsto inoltre un tavolo di raccordo, integrazione e coordinamento	
composto dai referenti tecnici delle aree dei Servizi alla Persona dei Comuni,	
dell'Azienda Usl, e aperto alla partecipazione dell'Azienda Speciale	
dell'Unione. Il tavolo presidia in particolare l'integrazione fra i servizi dei	
Comuni e quelli conferiti in Unione, oltre le altre funzioni definite nel	
progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.	
ARTICOLO 9	
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE	DE
L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato	ON O
nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale	1
adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura	VI DEL
dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto	
di duplicazione delle funzioni.	
L'attuazione del conferimento potrà avvenire gradualmente sulla base degli	
	Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito del collegio, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorame l'attività;  Supporto all'Ufficio sociale dell'Unione mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;  Verifica proposte e pareri degli organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio.  È previsto inoltre un tavolo di raccordo, integrazione e coordinamento composto dai referenti tecnici delle aree dei Servizi alla Persona dei Comuni dell'Azienda Usl, e aperto alla partecipazione dell'Azienda Speciale dell'Unione. Il tavolo presidia in particolare l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli conferiti in Unione, oltre le altre funzioni definite nel progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.  ARTICOLO 9  MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE  L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

	indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.	
	Ferma restando l'erogazione dei servizi mediante l'Azienda Speciale di sui	
	all'art.5, l'Unione può gestire direttamente rapporti con soggetti terzi,	
	anche di natura economica e contrattuale, per la realizzazione di particolari	
	progetti e interventi a valenza distrettuale.	1
	L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente	
	convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica,	
	dell'Ufficio Sociale Associato, secondo il modello organizzativo approvato	2)
	dalla Giunta.	
	All'interno dell'Unione è costituito l'Ufficio di Piano, a supporto delle	
	funzioni del Comitato di Distretto, che sono assolte dalla Giunta dell'Unione	~
	ai sensi dell'art. 30, comma 4) dello Statuto.	
	I Compiti dell'Ufficio di Piano sono regolati dalla DGR 1004/2007.	
	I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie	
<u> </u>	necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione,	
	secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo	
	articolo 12.	
	L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare	
	espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti	
	emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente	
AMOSGIN.	convenzione sono definitivi.	
<i>"</i>	L'Unione cura il monitoraggio sui servizi erogati, sullo stato di	
	raggiungimento degli obiettivi, sull'andamento del budget e sul contratto di	
	servizio con l'Azienda Speciale, rappresentandone l'andamento ai Comuni	
	mediante apposita reportistica da produrre con periodicità almeno trimestrale.	

	3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.	
	4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo	
	indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le	
	Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di	
	scioglimento dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano o di revoca	
:	della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei	
	Comuni.	3
	ARTICOLO 12	
	RISORSE FINANZIARIE	
	1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la	
	presente convenzione sono a carico dei Comuni, eccetto per i progetti e	
	interventi finanziati con risorse regionali e di altri Enti che troveranno	
	rappresentazione nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale o altri	<u> </u>
	atti di programmazione territoriale.	3
	I trasferimenti statali, regionali e di altri enti destinati all'esercizio delle	
	competenze e delle funzioni trasferite, destinati ai Comuni, spettano	
	all'Unione qualora si riferiscano a progetti e interventi che devono essere	
	svolti dall'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.	
	L'Unione utilizza i trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione	
EI COM	tabiliti dalla normativa di riferimento e dai progetti e interventi approvati. I	
	trasferimenti relativi ai progetti e interventi già attuati dai Comuni conferenti	
2 LAVINO SP	restano di competenza dei Comuni.	
	2. La gestione finanziaria dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di	
	Piano avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello	
	stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta	

<del>.</del>	dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle		_
	relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di		<u>_</u>
	autorizzazione alla spesa.		· 
	3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:		<u></u>
	l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi nel termine di due		
	mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di		:
	approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai		<u>_</u>
	Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;		
	il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza		: -
	del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.		<u></u>
	4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e		
	dell'Ufficio di Piano viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di		
	osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese		
	dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci		
	comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti		
	rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri		_
	finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico -		
	amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.		
	5. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare		
	variazioni al preventivo di spesa aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei	<b>3</b> 0'	DE
	singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al	(3)	
	comma 4.	P. C.	VO 1
	Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a		<del>-</del>
	pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a		
	carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà		

		informacione di Constituti di	1
		informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da	
		parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera	<b>A</b>
		avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio	
		Associato.	
		6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno	
		iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e	
		dell'Ufficio di Piano dell'anno successivo mediante apposita variazione.	
		7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si	
		impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con	
		riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.	3
	_	8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e	
		comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.	
		9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni dei costi dell'Ufficio	S
		Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano avverrà in relazione al numero di	
	<del></del>	abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente	
	-	10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base	
		alla quota riferita a ciascun Comune.	
		11. Le spese per progetti specifici delegati da singoli Comuni sono a carico	M -
		dei Comuni deleganti secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti	
6	DEICON	dalla Giunta dell'Unione.	_
		12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando,	
,		l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del	
	NO LAVINO	dipendente con cadenza semestrale.	
		13. Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni	
		non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi	

	complessivi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, e quindi		
	delle rispettive quote dei Comuni.		
	14. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi previsti per l'erogazione dei		
	servizi a seguito della trasformazione di Asc Insieme in Azienda Speciale		
	dell'Unione, si rimanda a successiva e specifica regolamentazione.		
	ARTICOLO 13		
	DURATA E RECESSO		
	1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà		
	subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per		
	legge.		
	2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima		
	di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con		<del></del>
	apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha		
	effetto a partire dal secondo anno dall'adózione della deliberazione di recesso.		
	3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.		
	4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i		
	restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del		
,	servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei		
	trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui		
	al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di		
	competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o		
	strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate	Julion E	0 10
	rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il	\(\frac{1}{2}\)	_4
	Comune che delibera il recesso rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui	A VALUE OF REA	_17/1140
- ,	beni costituiti con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota		
		<u>-</u>	

		parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per
		ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni
		eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di
		diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori
		del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.
		6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate
		con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi
		con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.
_		7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei
		patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto
		imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli
		altri soggetti in convenzione.
		8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori
		atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli
		oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto
		dei costi.
		Letto, approvato e sottoscritto.
	- Pr	IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
		IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
		IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
		IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA
101	COME	IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA
	2	IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO,
<b>5</b> / +	SHIP	LAVINO E SAMOGGIA Man
	- <u>WIII</u>	
		RAVINO SHITE